

## **Parere n.114 del 22 novembre 2007**

**PREC333/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Gestione Servizi pubblici S.r.l. mandataria della ATI con SO.GE.T. S.p.A. - concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della connessa tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSUG). S.A. Comune di Potenza.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

#### *Considerato in fatto*

In data 4 giugno 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Gestione Servizi pubblici S.r.l. mandataria della ATI con SO.GE.T. S.p.A. lamenta l'avvenuta ammissione alla gara da parte della stazione appaltante in favore di soggetti partecipanti che non hanno dimostrato il versamento del contributo all'Autorità.

L'istante rappresenta che il bando di gara, pubblicato in data 29.12.2006, è stato successivamente modificato, in data 14.02.2007, essendo stati previsti differenti requisiti di idoneità professionale, nonché una differente capacità economico-finanziaria e tecnica. L'istante sostiene che detta intervenuta correzione ha, sostanzialmente, modificato il bando il quale, pertanto, risulta essere un bando nuovo cui deve, conseguentemente, applicarsi l'obbligo di versamento del contributo a questa Autorità.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, il Comune di Potenza ha replicato che in data 14.02.2007 non era stata effettuata una pubblicazione di un nuovo bando di gara, bensì era stata data notizia delle modifiche ed integrazioni apportate alla documentazione di gara, relativamente al capitale sociale richiesto ai soggetti che eseguono l'iscrizione all'albo per di liquidazione, accertamento e riscossione che è stato ridotto, nonché in relazione alle modalità di partecipazione alla gara per le A.T.I., con espressa previsione della frazionabilità dei requisiti di capacità economica e finanziaria, oltre che tecnica.

Pertanto, la stazione appaltante ritiene che non sussista l'obbligo di contribuzione in favore di questa Autorità, avendo effettuato la pubblicazione del bando anteriormente al 1 febbraio 2007, data di entrata in vigore della normativa sul contributo.

In data 22 novembre 2007 si è tenuta l'audizione alla quale hanno partecipato la società istante e la stazione appaltante che hanno ribadito quanto già rappresentato in via documentale.

#### *Ritenuto in diritto*

E' principio noto che la pubblicazione di una rettifica del bando inizialmente pubblicato non integra l'indizione di una nuova gara autonoma, ma soltanto la prosecuzione del precedente procedimento di gara. Pertanto, in caso di avvenuta rettifica, ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, occorre fare riferimento al primo bando di gara.

Nel caso di specie, la questione controversa è se gli emendamenti introdotti dalla stazione appaltante integrino o meno una rettifica, ovvero rappresentino un vero e proprio nuovo bando di gara.

Secondo quanto emerge in narrativa, gli elementi del bando oggetto di modifica non rivestono portata sostanziale e rilevante, giacché la stazione appaltante non ha modificato le specifiche dell'appalto e non ha introdotto requisiti maggiormente onerosi, in un primo tempo non previsti, a carico delle imprese.

Peraltro la correzione del bando, secondo quanto esposto dalla stazione appaltante, è stata adottata anche in applicazione di una sentenza del TAR Lazio in merito al capitale minimo richiesto per l'iscrizione all'albo per di liquidazione, accertamento e riscossione.

Conseguentemente, in relazione alla procedura di gara rispetto alla quale si è proceduto alla rettifica successiva al 1 febbraio 2007 del bando inizialmente pubblicato prima della stessa data, non trova applicazione la deliberazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 10 gennaio 2007, poiché tale delibera è entrata in vigore solo il 1 febbraio dello stesso anno e, perciò, successivamente alla indizione del bando originario.

In base a quanto sopra considerato, nei limiti di cui in motivazione

### **Il Consiglio**

- ritiene che l'obbligo di contribuzione all'Autorità disciplinato dalla deliberazione del 10 gennaio 2007, non sia applicabile alla gara di specie in quanto il bando è stato pubblicato anteriormente al 1 febbraio 2007.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Alessandro Botto

IL PRESIDENTE

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 gennaio 2008